



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Ufficio I – Politiche del Personale e Affari Generali

## IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che l'art. 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, prevede l'attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico esperto;

CONSIDERATO che la citata norma subordina l'attribuzione del predetto beneficio al possesso del requisito di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, stabilendo che lo scatto convenzionale è riconosciuto al personale che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, in caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo;

RILEVATO che, sulla base dell'istruttoria effettuata, non è emerso, nei confronti del sottoindicato personale in possesso del prescritto requisito di servizio, alcuno dei predetti motivi ostativi all'attribuzione dello scatto convenzionale;

## DECRETA

Ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 217/2005 è attribuito lo scatto convenzionale, con la decorrenza indicata a fianco di ciascun nominativo, ai seguenti ispettori informatici esperti che sono risultati in possesso dei requisiti previsti e non gravati da alcuno dei motivi ostativi di cui al predetto art. 97:

Qualifica	Cognome	Nome	Data nascita	Decorrenza Scatto
Ispettore informatico esperto	AVERSANO	Ciro	30/04/1968	17 giugno 2023
Ispettore informatico esperto	BIONDO	Gabriella	15/11/1978	24 febbraio 2024

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto e alla Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari per i provvedimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica o di piena conoscenza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
De Luca